*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 112° — Numero 33**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **Roma - Martedì, 9 febbraio 1971** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Martedì 12 gennaio 1971, alle ore 17,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alfred Botralahy, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Madagascar a Roma.

**(630)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **1283.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Vasto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Vasto è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 gennaio 1875, e successive modificazioni,

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Vasto (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Chieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Vasto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 gennaio 1875, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 147.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **1284.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella 1, annessa allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 23 (22 + 1 convenzionato) a 26 (25 + 1 convenzionato).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 141.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1285**.

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Giovanni Ceccarini », con sede in Riccione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 4 agosto 1906, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale « Giovanni Ceccarini » di Riccione, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 16 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Giovanni Ceccarini » di Riccione è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 12 ottobre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Giovanni Ceccarini », con sede in Riccione (Forlì), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

In piena ed esclusiva proprietà:

*Immobili*:

1. Fabbricato destinato a sede dell'ospedale e annessi servizi di isolamento, lavanderia, guardaroba, centrale termica e obitorio con circostante terreno, il tutto distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Riccione al foglio n. 11 delle particelle edilizie 448, 2142, 449-*b* e al catasto rustico del comune di Riccione al foglio n. 17 dai mappali 137, 239, 236-*c*, 237-*b*, della superficie complessiva di mq. 34.229.

2. Porzione indivisa, pari ad 1/6, di fabbricato al piano terra distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Riccione al foglio n. 11 delle particelle edilizie 911/sub 1, 911/sub 2, con sottostante e circostante area di mq. 500, proveniente da donazione all'ospedale.

*Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, apparecchiature sanitarie, arredi, ecc. per un valore complessivo di L. 178.091.176.

In ragione del 50 % pro-indiviso con il giardino d'infanzia « M. Ceccarini »:

*Immobili*:

1. Lotto di terreno edificatorio sito in comune di Riccione, via Malta, distinto nel catasto terreni al foglio n. 17 dai mappali 669, 175, 176 della superficie catastale di mq. 505.

2. Terreni con sovrastanti otto case coloniche siti in comune di Riccione distinti in catasto al foglio n. 17 dai mappali 41, 948, 42, 44, 43, 1, 855, 484, 660, 659, 183, 924, 925, 699, 40 e al foglio n. 16 dai mappali 179, 4, 44, 45, 46, 47, 3, 5, 48, 49, 9, 13, 12, 14, 15, 187, 16, 195, 191, 18, 208, 19, 20, 201, 202, 205, 22, 24, 199; 28, 29 e al foglio n. 8 dai mappali 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9 e al foglio n. 4 dai mappali 3, 119, 120, 104, 42, 45, 5, 6, 187, 43, 44, 46, 47, 48, 171, 172, 170, 51, 50, 49 e fabbricato adibito a cantina e magazzino dell'Azienda agraria patrimoniale con circostante e sottostante terreno distinti in catasto al foglio n. 17 dal mappale 236-*a*, il tutto della superficie complessiva di mq. 71.47.86.

3. Terreno con sovrastante casa colonica sito in comune di Rimini distinto in catasto al foglio n. 149 dai mappali 83, 85, 86 e al foglio n. 167 dai mappali 14, 15, 16 della superficie complessiva di mq. 6.31.50.

4. Terreni con sovrastanti due case coloniche siti in comune di Misano distinti in catasto al foglio n. 17 dai mappali 13, 19, 88, 20, 137, 135 e al foglio n. 4 dai mappali 10, 13, 14, 15 della superficie complessiva di metri quadrati 14.90.20.

5. Terreni con sovrastanti due case coloniche siti in comune di Coriano distinti in catasto al foglio n. 10 dai mappali 84, 85, 86, e al foglio n. 20 dai mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 29, 30 della superficie complessiva di metri quadrati 31.47.14.

*Mobili*:

Scorte vive e morte esistenti sui terreni di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4 e 5, per un valore complessivo di L. 19.782.000.

In ragione del 50 % diviso i seguenti valori:

A) *Titoli di rendita pubblica*:

N. 2 titoli prestito ricostruzione 3,50 % - serie 50 numeri 19390 e 19391 del valore di L. 50.000 cadauno per un totale di L. 100.000. Quota parte per l'ente ospedaliero L. 50.000.

B) *Numerario depositato nel libretto di risparmio n.* 90 *in custodia presso il tesoriere dell'ente - Cassa di risparmio di Rimini.*

Somma di L. 64.759.850 proveniente da operazioni di carattere patrimoniale, ora in attesa di reinvestimento. Quota per l'ente ospedaliero L. 32.379.925.

C) *Numerario relativo ad interessi maturati sul libretto di cui alla precedente lettera* B) *a tutto il* 31 *dicembre* 1969:

Somma di L. 9.971.848, in atto depositata nel libretto medesimo. Quota per l'ente ospedaliero L. 4.985.924.

D) *Crediti*:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Residuo saldo prezzo vendita fondo rustico « Viguzze » . . . . . . . . . | L. | 29.600.000 |
| 2) Credito dalla Cassa depositi e prestiti | » | 3.056.000 |
| 3) Credito verso l'ospedale per anticipazione determinata da esigenze di gestione . . | » | 45.220.907 |
| Totale crediti . . | L. | 77.876.907 |

quota parte per l'ente ospedaliero L. 38.938.453,50.

Il medico provinciale di Forlì, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 149.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1286**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Malattie dell'apparato digerente;
Chirurgia dell'apparato digerente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 142.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1287**.

**Soppressione dell'archivio notarile di Bracciano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerata la grave persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio notarile mandamentale di Bracciano, nonostante i ripetuti inviti rivolti ai comuni del mandamento di provvedere alla sistemazione dell'archivio stesso, il quale, peraltro, non svolge alcuna attività;

Tenuto conto del parere favorevole del sovrintendente dell'archivio notarile distrettuale di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Bracciano è soppresso.

Gli atti che vi sono conservati, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale; gli atti ricevuti dai notai cessati anteriormente ai cento anni, saranno depositati nel competente Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 153. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1288.**

**Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera *a*), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN —
REALE — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 139. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. **7.**

**Mutamento della denominazione del comune di Puegnago in quella di Puegnago sul Garda.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 63 del 17 ottobre 1969, con la quale il consiglio comunale di Puegnago (Brescia) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella più appropriata di « Puegnago sul Garda »;
Vista la deliberazione n. 5/24 del 29 settembre 1970, con la quale il consiglio provinciale di Brescia ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Puegnago, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Puegnago sul Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 156 — CARUSO

---

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

**Nomina del presidente dell'Aero club d'Italia.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero club d'Italia;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa alla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e alla istituzione dell'ispettorato generale della aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, concernente l'approvazione dello statuto dell'Aero club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero clubs locali;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Visto il foglio n. 2°/11158 in data 13 ottobre 1970, con il quale l'Aero club d'Italia ha comunicato l'esito della votazione relativa alla designazione, ai sensi dell'art. 19, punto 1) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1715, del presidente del sodalizio medesimo;

Decreta:

Art. 1.

L'on. ing. Vittore Catella, è nominato presidente dell'Aero club d'Italia, con decorrenza 12 ottobre 1970.

Art. 2.

L'incarico conferito all'on. ing. Vittore Catella, ai sensi del precedente art. 1, avrà termine, in conformità dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, il 12 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

*Il Ministro per la difesa*
TANASSI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MATTEOTTI

**(848)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

**Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 287, in data 22 ottobre 1970, della regione dell'Umbria, con la quale il sig. Mario Belardinelli è stato designato a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Decreta:

Il sig. Mario Belardinelli è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione dell'Umbria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

*Il Ministro*: GIOLITTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1970
*Registro n.* 38 *Tesoro, foglio n.* 82

**(854)**

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

**Approvazione del nuovo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° aprile 1941;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 9 ottobre 1967 e 26 giugno 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, allegato al presente decreto, composto di sessantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

---

**Statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia**

TITOLO I

*Costituzione, sede, scopo e patrimonio dei Monti uniti*

Art. 1.

I Monti uniti di credito su pegno di Foggia traggono la loro origine dal pio Monte di Santa Maria della Pietà, che venne fondato nel 1587 per disposto di testamento della signora Rosa Del Vento, e venne eretto in ente morale con regio assenso del 26 aprile 1588. E da altri sei Monti, istituiti successivamente in Foggia, dai signori: Giovanni Perla (17 maggio 1764); Ottavio Rajiti (26 febbraio 1777); Emilia Morrone (22 gennaio 1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788); Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792).

Con ordinanza sovrana del 26 giugno 1797 i detti Monti vennero riuniti in amministrazione unica, sotto il titolo « RR. Monti Uniti di Pietà » ora mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in « Monti uniti di credito su pegno di Foggia ».

La loro intestazione a Domenico Siniscalco Ceci è stata deliberata ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci, che con testamento del 1° aprile 1937 legava ai Monti il palazzo Siniscalco in Foggia.

I Monti hanno la loro sede in tale palazzo, sito al corso Garibaldi, numero civico 72.

Essi sono regolati dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

**Art. 2.**

I Monti hanno lo scopo fondamentale di concedere prestiti a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale.

**Art. 3.**

Il patrimonio dei Monti è formato:

dal fondo di dotazione;

dal fondo di riserva ordinaria;

dal fondo oscillazione titoli;

da altri fondi eventualmente da istituirsi per raggiungere determinate finalità assistenziali e sociali, nell'ambito dell'attività che l'istituto ha il compito di svolgere.

Art. 4.

I Monti, secondo le tavole di fondazione ed i legati ricevuti, hanno l'obbligo di provvedere:

*a)* alla erogazione della somma complessiva di L. 2.880 annue, in sussidi a beneficio di poveri ed infermi di riconosciuta onestà e moralità;

*b)* alla concessione di otto dotaggi a beneficio di ragazze povere della città di Foggia, che abbiano compiuto i quattordici e non superato i trenta anni di età, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, per un importo complessivo di L. 844 annue (L. 130 il primo dotaggione e L. 102 i successivi);

*c)* alla concessione di due borse di studio, di L. 90 ciascuna, a beneficio di due studenti poveri della R. scuola industriale « Saverio Altamura » di Foggia;

*d)* alla concessione annua di una borsa di studio di L. 170, a favore di un seminarista che voglia darsi al sacerdozio;

*e)* alla spegnorazione gratuita, al 7 agosto di ciascun anno, dei pegni di importo minimo, per la somma complessiva di L. 4000;

*f)* alla osservanza dei seguenti oneri di culto, fissati nella *somma di L. 5.037,47 annue, derivanti dai testamenti qui di* seguito riportati;

legato della fondatrice Rosa Del Vento, e dei benefattori De Stasio ed Accettulli (testamenti 1587, 1810, 1890) per celebrazione di messe;

legato della fondatrice Morrone Emilia: testamento 22 gennaio 1782: per celebrazione messe, anniversario e spese di culto;

legato del benefattore Rosati Francesco: testamento 12 agosto 1873: per celebrazione di messe;

legato del benefattore Valerio Giuseppe: testamento 14 gennaio 1880: per celebrazione di messe;

legato della benefattrice Serrilli Antonietta: testamento 20 agosto 1883: per celebrazione di messe;

legato della benefattrice De Biase Maria Luigia: testamento 27 dicembre 1897: per celebrazione di messe;

legato del benefattore De Benedictis Gaetano: testamento 28 aprile 1902: per celebrazione di messe;

legato della benefattrice Ciavarella Caterina vedova Sportelli: testamento 20 maggio 1902: per celebrazione messe ed anniversario;

legato del sacerdote don Orazio Rotundi: testamento 23 marzo 1907: per celebrazione messe e manutenzione della sua cappella al cimitero;

legato della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci: testamento 1° aprile 1937: per celebrazione di messe, ed anniversari.

Art. 5.

I Monti potranno cessare la loro attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione dei Monti, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza, a vantaggio delle popolazioni in cui i Monti operano.

Art. 6.

Sono organi dei Monti:

*a)* il consiglio di amministrazione;

*b)* il presidente del consiglio di amministrazione;

*c)* il collegio sindacale;

*d)* il direttore.

TITOLO II

*Consiglio di amministrazione*

**Art. 7.**

I Monti sono amministrati da un consiglio di amministrazione composto dal presidente; dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Gli altri consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione del comune di Foggia;

uno dall'amministrazione della provincia di Foggia;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Foggia.

Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni, e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso; né i parenti ed affini fino al terzo grado incluso, dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati dei Monti.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione delibera:

*1) sulle modifiche statutarie;*

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonché sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e delle tabelle di retribuzione del personale dipendente;

5) sulle nomine, promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa o a riposo del personale dipendente, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata; e sulla nomina dei membri delle stesse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

9) sulla erogazione dei fondi destinati ad opere di assistenza e di pubblica utilità;

10) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge; e sulle locazioni;

11) sulle autorizzazioni a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

12) sulle norme che regolano l'attività pegnoratizia, nello ambito delle disposizioni di legge vigenti e delle norme contenute nel presente Statuto;

13) sulle operazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'art. 55;

14) sulle cancellazioni, riduzioni, restrizioni di ipoteche, surrogazioni a favore di terzi, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, se il credito dei Monti non sia estinto;

15) sulle transazioni;

*16) sulla misura dei gettoni di presenza da assegnarsi agli* amministratori e degli emolumenti da assegnarsi ai sindaci, a mente degli articoli 12 e 14 del presente statuto;

17) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli nell'interesse dei Monti, ed a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 10.

Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Perché le adunanze del consiglio siano valide, è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole almeno di tre dei presenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte del consiglio da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che sarà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 11.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario, e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 12.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio di amministrazione cui partecipino.

La misura del gettone, che per l'anno 1970 e seguenti è stata stabilita in lire tremila, viene deliberata all'inizio di ogni quadriennio e corrisposta ad approvazione intervenuta da parte dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

TITOLO III

*Presidente*

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dei Monti, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed eventuali commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento di tutti i servizi dei Monti.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito dei Monti sia integralmente estinto.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza, o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO IV

*Collegio dei sindaci*

Art. 14.

Presso i Monti funziona, con le attribuzioni stabilite nell'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un collegio di tre sindaci, di cui uno, che presiede il Collegio, nominato dalla Banca d'Italia, e due dall'amministrazione comunale di Foggia.

I sindaci durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili. In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato, affinché questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese effettivamente sopportate per lo espletamento delle loro funzioni, e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, su proposta del consiglio di amministrazione dei Monti.

Art. 15.

Non possono far parte contemporaneamente del collegio sindacale i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; né i parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore o degli impiegati dei Monti.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del l'articolo 8.

TITOLO V

*Direttore e personale*

Art. 16.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, che vi provvede mediante pubblico concorso.

Il bando deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore, nonché il periodo di tempo in cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio. Il bando deve ottenere la preventiva approvazione dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto a far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Esso può intervenire alle adunanze delle commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi del n. 6) dell'art. 9.

Il direttore istruisce gli affari dei Monti e provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali del consiglio ed ogni dichiarazione, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale, che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio, e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, il consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo, anche fra i propri membri.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 17.

In apposito regolamento organico verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonché la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare diritti e doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con i Monti, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dei Monti venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

TITOLO VI

*Depositi*

Art. 19.

I Monti accettano in deposito fruttifero, a partire da lire mille, le somme che vengono ad essi affidate.

Art. 20.

I Monti, a norma delle disposizioni vigenti, possono emettere i seguenti libretti a risparmio:

*a*) nominativi;

*b*) nominativi, ma pagabili al portatore;

*c*) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 21.

I Monti ricevono depositi:

*a*) a risparmio libero ordinario ed a piccolo risparmio (nominativi e al portatore);

*b*) a piccolo risparmio speciale (nominativi);

*c*) a risparmio vincolato (nominativo e al portatore);

*d*) in conto corrente libero (nominativo).

I libretti a piccolo risparmio speciale possono essere emessi solo a favore degli enti indicati nell'art. 31 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

L'ammontare delle somme depositate in questa categoria di libretti non dovrà in alcun caso superare il dieci per cento dei depositi raccolti dall'istituto.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto al libretto.

Art. 23.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento dei Monti.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con i Monti, e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove però sia stato notificato ai Monti il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per i Monti.

Art. 26.

Il tasso di interesse che i Monti corrispondono sui depositi delle varie specie è stabilito dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate i Monti corrispondono l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 27.

I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dai Monti nei loro registri.

Art. 28.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione: o di deposito o di rimborso.

Art. 29.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri dei Monti, costituiscono titolo di scarico a favore dei Monti medesimi.

Art. 30.

In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti, si applicano le disposizioni di carattere generale e le leggi vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti con depositi non superiori alle lire diecimila fra capitale ed interessi registrati a credito del depositante, il consiglio di amministrazione può stabilire, prescindendo dalle formalità ordinarie, sotto quali condizioni e contro quali garenzie si debba provvedere al rilascio del duplicato.

*Depositi a risparmio ordinario e piccolo risparmio*

Art. 31.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme vigenti in materia, degli usi e consuetudini in atto presso la maggioranza delle aziende di credito, e delle norme dettate dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il consiglio di amministrazione può dare facoltà alla direzione di pagare immediatamente le somme richieste dall'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

*Depositi vincolati*

Art. 32.

I Monti ricevono somme in deposito e a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 33.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha scadenza superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 34.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà rinnovato per un egual periodo.

Art. 35.

I prelevamenti anticipati sui depositi a risparmio vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia, e di quelle dettate dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

*Depositi in conto corrente*

Art. 36.

I Monti accettano depositi in conto corrente con le modalità stabilite nel Regolamento, corrispondendo per tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni saranno dai Monti tenute separate, nelle scritturazioni, dalle altre categorie di depositi.

Art. 37.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito anche a mezzo di assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per rimborso di somme maggiori, sono quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, dagli usi e consuetudini, o emanate dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO VII

*Prestiti su pegno di cose mobili*

Art. 38.

Sono accettati in pegno oggetti di oro, di argento, e pietre preziose.

Art. 39.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, quelli facilmente danneggiabili, gli oggetti sacri, ed in genere quelli che l'amministrazione a suo criterio insindacabile crede di non accettare nell'interesse dell'istituto, specie quando si abbiano motivi di dubbio sulla legittima provenienza degli oggetti.

Art. 40.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati a cura dei Monti contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine, per un importo eguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 41.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale è un ti-

tolo al portatore, anche se contenga l'indicazione di un nome. Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio e la sede dei Monti dove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa debbono inoltre essere riportate le norme contenute nel successivo art. 46, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno, nonché il testo dell'art. 31 della predetta legge, e le altre disposizioni che fossero stabilite dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 42.

Il limite minimo dei pegni è di lire mille: il massimo di lire cinquecentomila.

Per le sovvenzioni di importo superiore alle lire duecentocinquantamila, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme inferiori.

Art. 43.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile.

Il pegnorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto offerto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 44.

La durata dei prestiti è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pegnorante sono ammessi anche i prestiti con durata di mesi tre.

Possono essere concesse fino a tre rinnovazioni per le operazioni della durata di mesi sei; e fino a cinque rinnovazioni, per quelle della durata di mesi tre. La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti potranno essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 45.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti fino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 46.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza di pegno, si applicano le leggi e le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle lire diecimila, il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura di ammortamento stabilita dalla legge, può autorizzare il rilascio del duplicato di polizza, trascorsi che siano sessanta giorni senza opposizioni, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata nell'albo dei Monti.

La denunzia di perdita della polizza può essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 47.

I Monti non rispondono dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi ed occulti, anche se non segnalati in polizza; non rispondono altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando essa derivi da caso fortuito o forza maggiore. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 40, o quando i Monti siano responsabili dei danni derivati agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non potrà mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito dei Monti per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 48.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede dei Monti e nella sala dove le aste debbono svolgersi. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste, e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, nonché l'elenco dei pegni posti in vendita, con la indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 49.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite nel regolamento interno.

Art. 50.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al migliore offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra di offerta segreta deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

Nel caso previsto dall'art. 55 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi almeno dopo due esperimenti di asta.

Art. 51.

Alle aste indette dai Monti sono applicabili gli articoli 353 e 354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali di cui si svolgono le aste.

Art. 52.

Le aste vengono dirette dal presidente o dal vice presidente. In caso di loro assenza o impedimento, il consiglio può conferire l'incarico di dirigerle ad un proprio membro, o al direttore, o ad altro dipendente dell'istituto.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro, con la indicazione del numero della polizza relativa ai pegni venduti, del nome, cognome e domicilio dell'acquirente, e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 53.

I Monti non rispondono dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti deliberati a favore di terzi, né del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia stato fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 54.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito dei Monti per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta ai Monti in aumento del patrimonio.

TITOLO VIII

*Operazioni varie*

Art. 55.

I capitali amministrati dai Monti, quando siano esuberanti rispetto all'attività istituzionale dell'ente, possono essere impiegati nei modi seguenti:

*a)* in acquisto di titoli di Stato, garantiti dallo Stato, o di cartelle fondiarie;

*b)* in anticipazioni sui titoli di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* nello sconto di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a)*;

*d)* in mutui ipotecari;

*e)* in prestiti a impiegati e salariati delle amministrazioni pubbliche ed equiparate, garentiti dalla cessione del quinto o del doppio quinto dello stipendio e del salario, operata dal beneficiario a favore dei Monti, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

*f)* in prestiti da estinguere in un periodo massimo di tre anni, a rate fisse mensili, a favore di impiegati e salariati con oltre dieci anni di servizio presso amministrazioni pubbliche o private, quando presentino due firme idonee, e siano garentite da impegno irrevocabile delle aziende datrici di lavoro a trattenere, su delega espressa del beneficiario, sulle competenze ordinarie di quest'ultimo, o su qualunque altra indennità a lui spettante, le rate mensili di disdebito; o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'intero residuo de-

bito vantato in quel momento dai Monti. Tale impegno deve prevedere l'obbligo di versare ai Monti le somme trattenute entro il termine massimo di giorni quindici;

g) in acquisto di immobili, nei casi e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

h) in depositi in conto corrente presso le Casse di risparmio postali, l'Istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di credito su pegno di prima categoria;

i) in concessione di piccole sovvenzioni cambiarie, di importo non superiore alle lire quattrocentomila, che portino due idonee firme, una delle quali deve appartenere a persona proprietaria di beni immobili largamente sufficienti a garentire il recupero del credito, salvo che si tratti di persona di indubbia serietà e puntualità;

l) in sovvenzioni cambiarie garentite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà del richiedente, di valore per lo meno doppio della sovvenzione richiesta;

m) in sovvenzioni cambiarie ordinarie, che portino due idonee firme, e siano inoltre garentite da valide cessioni di crediti certi, liquidi ed esigibili, che uno o ambedue i richiedenti vantino verso pubbliche amministrazioni, in dipendenza di contratti di appalto in corso o già espletati, e di data certa per avvenuta registrazione.

Art. 56.

Le sovvenzioni cambiarie di cui alla lettera l) del precedente art. 55 sono di norma concesse con obbligo di estinzione mediante decurtazioni periodiche (quadrimestrali o semestrali) entro un periodo massimo di anni cinque.

Nell'atto notarile con cui il beneficiario dell'operazione consenta l'accensione dell'ipoteca a favore dei Monti deve essere consacrata apposita clausola, con cui l'affidato riconosce ai Monti la facoltà insindacabile di chiedere in qualunque momento il rientro dell'intera esposizione, alla scadenza più vicina della cambiale o delle cambiali in possesso dell'istituto.

Altra clausola dovrà prevedere l'impegno da parte del beneficiario a non chiedere l'estinzione anticipata dell'operazione, se non siano trascorsi almeno tre anni dall'inizio di essa.

Art. 57.

Le anticipazioni su titoli di cui alla lettera b) dell'art. 55 sono autorizzate dal direttore quando la sovvenzione richiesta non superi l'importo di L. 1.000.000; se l'importo è superiore, l'anticipazione deve essere autorizzata dal presidente o da chi ne fa le veci, o deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le anticipazioni non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso in borsa dei titoli stessi, e debbono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito, o a fornire un supplemento di garenzia, nel caso che il valore dei titoli, nel corso dell'operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garenzia di cui sopra.

Le anticipazioni non possono avere una durata superiore ai sei mesi, ma sono rinnovabili.

Qualora il debitore non provveda, entro cinque giorni dalla scadenza, al pagamento della somma dovuta ai Monti, questi, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziarie possono far vendere da un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti i titoli ricevuti in garenzia, tenendo in un conto infruttifero l'eventuale eccedenza, dedotto il loro credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuto ribasso dei titoli, effettuata dai Monti a mezzo di lettera raccomandata, non provveda a ristabilire il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, fra il valore dei titoli offerti in garanzia ed il credito dei Monti.

I Monti agiranno per il recupero delle differenze quando il prezzo ricavato risultasse insufficiente a coprire il loro credito.

Essi infine si intendono esonerati da ogni obbligo di verifica delle estrazioni dei titoli ottenuti in garenzia.

Art. 58.

I mutui ipotecari debbono essere garentiti da ipoteca di primo grado sopra immobili sia rustici che urbani, siti nella zona in cui operano i Monti, che abbiano un valore per lo meno doppio della somma da concedersi a prestito, e siano capaci di produrre un reddito certo, riconosciuto dai Monti, per tutta la durata presunta dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da tecnici di fiducia dei Monti.

I fabbricati sottoposti ad ipoteca debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, della caduta del fulmine e dalle esplosioni di gas, presso Compagnie di gradimento dei Monti. Nelle polizze di assicurazione deve essere inserita apposita clausola che riconosca i Monti come beneficiari privilegiati di ogni indennizzo che venga liquidato a seguito di sinistri, nel periodo di validità dell'operazione di mutuo.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di dieci anni.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 15% (quindici per cento) dei capitali amministrati dai Monti (patrimonio e depositi).

Art. 59.

I prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni debbono essere concessi su domanda diretta degli interessati, con esclusione di qualsiasi intermediario.

Le norme per la concessione delle operazioni contemplate nel presente articolo saranno stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dal regolamento interno.

Art. 60.

I Monti potranno ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito e di oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

I Monti rispondono degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dai Monti stessi all'atto della costituzione del deposito.

Art. 61.

I Monti possono assumere, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale e comunale, nonchè i servizi di cassa di istituti, enti ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di Monti di credito su pegno, di Casse di risparmio ed altri Istituti di credito.

I Monti possono contrarre anticipazioni passive nonché mutui con le formalità di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 10 maggio 1938, n. 745.

TITOLO IX

*Bilancio e utili*

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna i 9/10 degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio dei Monti, ed un decimo degli utili stessi a favore di opere di assistenza e pubblica utilità.

TITOLO X

*Disposizioni generali e transitorie*

Art. 63.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori dei Monti hanno eletto domicilio presso la sede dei Monti in Foggia, al corso Garibaldi numero civico 72.

Art. 64.

Il presente statuto sostituisce quello attualmente in vigore, già approvato con provvedimento 1° aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941.

Entro sei mesi dalla data di approvazione e pubblicazione delle modifiche proposte, e del nuovo testo aggiornato dello statuto, il consiglio di amministrazione dovrà sottoporre alla approvazione dell'organo centrale di vigilanza sulle aziende di credito il nuovo regolamento organico per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, a norma dell'art. 29 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(409)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Azienda elettrica ing. Ito Serafini », con sede in Visso.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686478 del 2 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Azienda elettrica ing. Ito Serafini », con sede in Visso (Macerata);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1967 e 1968, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Ancona, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Azienda elettrica ing. Ito Serafini », con sede in Visso (Macerata), rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda elettrica ing. Ito Serafini », con sede in Visso (Macerata), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Azienda elettrica ing. Ito Serafini » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

*Il Ministro*: GAVA

(628)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita », con sede legale a Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla presente domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste:

Tariffa 10 Cr, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo crescente del 5 % dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(730)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1971, registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 6, è accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario proposto dal sig. Parrinello Francesco, appuntato nel Corpo degli agenti di custodia in servizio presso le carceri giudiziarie di Messina, avverso il provvedimento della Direzione generale di sanità, emanato ai sensi dell'art. 16 del regolamento 15 aprile 1928, n. 1024 per delegazione del Ministero di grazia e giustizia, col quale è stata rigettata l'istanza diretta al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'« artrosi lombare con schisi », dalla quale risultava affetto.

**(708)**

Con decreto presidenziale 6 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1971, registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 3, è dichiarato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario proposto dal sig. Simeone Michele, ex brigadiere nel Corpo degli agenti di custodia, avverso il provvedimento di revoca della promozione a maresciallo ordinario.

**(709)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 107, Pubblica istruzione, foglio n. 205, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 2 ottobre 1967 dal sig. Costantino Onnis, avverso il provvedimento dell'ISEF di Roma n. 86133 in data 13 settembre 1967 di annullamento della sua immatricolazione ai corsi speciali di educazione fisica previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932.

**(747)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 107, Pubblica istruzione, foglio n. 206, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal signor Angelo Angelici in data 12 novembre 1968 per la riammissione al proseguimento degli studi presso l'Università di Bologna, perchè proposto per l'annullamento di atto amministrativo meramente confermativo di precedente non impugnato ed ormai inoppugnabile provvedimento.

**(748)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/236 dell'8 gennaio 1971 relativa ai termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi.

**(861)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex forte Poggio Grande, sito nel comune di Zuccarello.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 494 del 25 marzo 1970 è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente l'ex forte Poggio Grande, sito nel comune di Zuccarello (Savona) e contraddistinto nel catasto del comune medesimo al foglio X, particella *A*, della superficie complessiva di mq. 16.510.

**(607)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima autolinee briantee di Monza.

Con decreto 14 gennaio 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima autolinee briantee (S.A.A.B.) di Monza.

**(639)**

### Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Bonezzi Otto di Monfalcone.

Con decreto 14 gennaio 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Bonezzi Otto di Monfalcone (Gorizia).

**(640)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

### Variante al piano regolatore di Salerno

Con decreto provveditoriale n. 36250, in data 16 gennaio 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Salerno n. 89 in data 3 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata al foglio n. 35, partita 6202, particella 344 per mq. 300; partita 6202, particella 463 per mq. 463, partita 6202, particella 149 per mq. 1620; partita 8997, particella 423 per mq. 1395; partita 8994, particella 422 per mq. 1160; partita 8993, particella 350/1 per mq. 48; partita 8993, particella 421 per mq. 1200; partita 8995, particella 350/2 per mq. 48; partita 8995, particella 315 per mq. 1368; partita 9076, particella 281 per mq. 1791; partita 8810, particella 316 per mq. 473.

**(647)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto ministeriale n. 5979, in data 30 dicembre 1970, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via del Risaro, in località Vitinia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

**(599)**

**Esito di ricorsi**

Con decreto in data 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 24 lavori pubblici, foglio n. 54, il Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato (adunanza generale del 5 febbraio 1970) e su proposta del Ministero dei lavori pubblici, ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 16 novembre 1961 dal dott. Giovanni Pasqua avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici in data 20 maggio 1961, n. 3298 e per l'effetto, ha annullato il provvedimento stesso.

**(600)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1970, n. 838, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, registro n. 213 Lavori pubblici, foglio n. 325, in conformità del parere n. 123/70 emesso dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1970, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 settembre 1965 dall'ing. Mario Felletti Spadazzi da Ferrara e, per l'effetto, è stato annullato il decreto interministeriale 19 ottobre 1963, n. 3513, di approvazione del piano regolatore del porto-canale di Porto Garibaldi in data 11 dicembre 1962-13 luglio 1963.

**(691)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2199/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg. di saccarosio contenuto (1 u. c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | D. altri zuccheri e sciroppi: | |
| | I. sciroppo di saccarosio | 0,1151 |
| | II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) . . . . . . | 0,1151 |
| | III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio . . . . | 0,1151 |
| | IV. non nominati: | |
| | ex a. zuccheri, escluso il sorbosio . . . . . . . . | 0,1151 |
| | b. sciroppi | 0,1151 |
| | E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . | 0,1151 |
| | F. zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | ex I. zuccheri della voce 17.01 . . . | 0,1151 |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | |
| | C. altri: | |
| | I. zuccheri . . . | 0,1151 |
| | II. sciroppi . . | 0,1151 |
| | | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati . . | zero |

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

*a*) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

*b*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

*c*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

**(12820)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso.

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Cantanna dott. Pietro | punti | 90,88 | su 132 |
| 2. Montanaro dott. Pierino | » | 90,81 | » |
| 3. Bitetti dott. Giuseppe | » | 90,63 | » |
| 4. Ferri dott. Pasquale | » | 77 — | » |
| 5. Pieschi dott. Antonio | » | 71,77 | » |
| 6. Luciani dott. Antonio | » | 71,75 | » |
| 7. Palatiello dott. Vincenzo | » | 70,36 | » |
| 8. Montefusco dott. Gerardo | » | 70 — | » |
| 9. Brancati dott. Giovanni Corrado | » | 68,72 | » |
| 10. Pulli dott. Italo | » | 68,50 | » |
| 11. Ciliberto dott. Luigi | » | 66,50 | » |
| 12. Tarantino dott. Vittorio | » | 62,54 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

p. *Il Ministro:* SARTI

(683)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1968, n. 402579, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1970, n. 407127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1970, n. 193, col quale all'art. 1, è stato approvato l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579;

Visto che all'art 2 del medesimo decreto risultano indicati i nominativi di cinque candidati che, a norma dell'art. 10, secondo comma, del bando di esami, sono stati esclusi dallo elenco degli idonei per aver omesso di produrre i documenti richiesti dall'art. 9 dello stesso bando di esami;

Visto che fra i candidati esclusi risulta anche il sig. Grisanti Franco;

Riscontrato che quest'ultimo presentò la propria documentazione presso la segreteria particolare del Ministro per le finanze dell'epoca, on. Bosco, in data 24 febbraio 1970, e cioè, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, come prescritto dall'art. 9 del detto bando di esami;

Considerato che i documenti del sig. Grisanti sono pervenuti alla *Direzione generale delle imposte dirette* solamente in data 18 novembre 1970 e che gli stessi risultano completi e regolari;

A modifica di quanto già disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, 407127;

Decreta:

*Articolo unico*

All'elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579, è aggiunto il seguente candidato:

| Cognome e nome | Votazione media prova scritta | Voto prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|
| 542. Grisanti Franco | 7,100 | 6,200 | 13,300 |

Roma, addì 8 gennaio 1971

*Il Ministro:* PRETI

(443)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 25, 26, 27 marzo 1971 con inizio alle ore 8,30.

Le prove facoltative di lingua inglese, francese e tedesca, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, rispettivamente nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1971, con inizio alle ore 8,30.

(686)

## MINISTERO DEL TESORO

### Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di forni ad alta temperatura.

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 195, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di forni ad alta temperatura, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(423)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di rettificatore e affilatore di precisione.**

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 234, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di rettificatore e affilatore di precisione, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

**(425)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di meccanico.**

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 196, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di meccanico, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968

**(426)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1439 del 20 aprile 1970, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di dieci posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Venturi Valentino | punti | 71,05 | su 120 |
| 2. Raineri Alfredo | » | 69 | » |
| 3. Stefanini Sergio | » | 63,27 | » |
| 4. Rossi Aurelio | » | 63,03 | » |
| 5. Azzolini Angiolino | » | 62,95 | » |
| 6. De Franco Cosimo | » | 62,62 | » |
| 7. Gatti Giorgio | » | 59,58 | » |
| 8. Staffiere Rocco | » | 59,24 | » |
| 9. Paoli Enrico | » | 58,70 | » |
| 10. Repetti Carlo | » | 56,73 | » |
| 11. Baroni Innocente | » | 56 | » |
| 12. Brevi Rinaldo | » | 55,92 | » |
| 13. Mazzoleni Vincenzo | punti | 55,77 | su 120 |
| 14. Schiettareggia Sebastiano | » | 53,70 | » |
| 15. Bonomi Giambartolo | » | 53,50 | » |
| 16. Biondi Angelo | » | 53,47 | » |
| 17. Riva Guido | » | 53,21 | » |
| 18. Fossataro Roberto | » | 52,95 | » |
| 19. Cressoni Eugenio | » | 52,85 | » |
| 20. Gagliano Pasquale | » | 52,32 | » |
| 21. Bortolotti Paolo | » | 49,15 | » |
| 22. Giancotti Adolfo | » | 48,86 | » |
| 23. Vitale Giambattista | » | 48,63 | » |
| 24. Bertocchi Pietro | » | 47,34 | » |
| 25. Amadei Ivano Edmondo | » | 41,95 | » |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 14 gennaio 1971

*Il medico provinciale:* MELONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Venturi Valentino: Dalmine;
2) Raineri Alfredo: consorzio Treviolo-Lallio;
3) Stefanini Sergio: Ponte Nossa;
4) Rossi Aurelio: (1);
5) Azzolini Angiolino: Schilpario;
6) De Franco Cosimo: consorzio frazioni di Rossino e Lorentino-Erve;
7) Gatti Giorgio: Vilminore di Scalve;
8) Staffiere Rocco: Cortenuova;
9) Paoli Enrico: consorzio Azzone-Colere;
10) Repetti Carlo: consorzio Taleggio-Vedeseta;
11) Baroni Innocente: (1);
12) Brevi Rinaldo: (1);
13) Mazzoleni Vincenzo: consorzio Costa Valle Imagna-Vedeseta.

(1) Ai dottori Rossi Aurelio, Baroni Innocente, Brevi Rinaldo non viene assegnata alcuna sede perchè le sedi dagli stessi prescelte sono state assegnate ai candidati che precedono in graduatoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

*Il medico provinciale:* MELONI

**(688)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.